

J. Diritto doganale

1. Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

Gazzetta ufficiale n. L 324 del 10/12/2009 pag. 0023 – 0057

TITOLO II FRANCHIGIA DAI DAZI ALL'IMPORTAZIONE

CAPO XXI Merci importate a fini di prospezione commerciale

Articolo 90

1. Fatti salvi gli articoli da 91 a 94 sono ammessi in franchigia dai dazi all'importazione:

(...)

d) gli stampati, i cataloghi, i prospetti, i listini dei prezzi, i manifesti pubblicitari, i calendari illustrati o non illustrati, le fotografie prive di cornice e altri oggetti forniti gratuitamente per essere utilizzati a fini pubblicitari per merci fabbricate fuori del territorio doganale della Comunità e presentate in un'esposizione o manifestazione consimile.

2. Ai sensi del paragrafo 1, per "esposizione o manifestazione consimile" si intendono:

a) le esposizioni, le fiere, i saloni e le manifestazioni analoghe del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato;

b) le esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo filantropico;

c) le esposizioni o manifestazioni organizzate principalmente a scopo scientifico, tecnico, artigianale, artistico, educativo o culturale, sportivo, religioso o di culto, sindacale o turistico, o per promuovere una migliore comprensione fra i popoli;

d) le riunioni di rappresentanti di organizzazioni o gruppi internazionali;

e) le cerimonie e le manifestazioni a carattere ufficiale o commemorativo;

eccezion fatta per le esposizioni organizzate a titolo privato in negozi o locali commerciali, per la vendita di merci di paesi terzi.

TITOLO IV DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 130

Il presente regolamento non osta a che:

a) la Grecia mantenga lo statuto speciale per il Monte Athos, sancito dall'articolo 105 della costituzione ellenica;

2. Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 268 del 18/10/2003 pag. 0001 – 0023, modificato da Regolamento (CE) n. 298/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2008, Gazzetta ufficiale n. L 097 del 09/04/2008 pag. 0064 - 0066

[Considerazioni]

(22) Inoltre, l'etichettatura dovrebbe informare in merito a ogni caratteristica o proprietà che rende un alimento o mangime diverso dalla sua versione tradizionale per quanto riguarda composizione, valore nutrizionale o effetti nutrizionali, uso cui l'alimento o mangime è destinato, conseguenze per la salute di alcuni settori della popolazione e caratteristiche o proprietà che possono dar luogo a preoccupazioni di ordine etico o religioso.

Capo II Alimenti geneticamente modificati

Sezione 1 Autorizzazione e vigilanza

Articolo 4 Requisiti

1. Gli alimenti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non devono:

- a) avere effetti nocivi sulla salute umana, la salute degli animali o l'ambiente;
- b) trarre in inganno i consumatori;
- c) differire dagli alimenti che intendono sostituire in misura tale che il loro consumo normale sarebbe svantaggioso per i consumatori sul piano nutrizionale.

2. Nessuno può immettere in commercio un OGM destinato all'alimentazione umana o un alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, a meno che per esso non sia stata rilasciata un'autorizzazione conformemente alla presente sezione e a meno che non vengano rispettate le relative condizioni dell'autorizzazione. (...)

Articolo 5 Domanda di autorizzazione

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, deve essere presentata una domanda in conformità delle disposizioni che seguono.

(...)

3. La domanda è corredata dei seguenti elementi:

(...)

g) una dichiarazione argomentata attestante che l'alimento non dà luogo a preoccupazioni di ordine etico o religioso, o una proposta per la sua etichettatura in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera b);

Sezione 2 Etichettatura

Articolo 13 Requisiti

1. Fatte salve le altre disposizioni del diritto comunitario concernenti l'etichettatura dei prodotti alimentari, gli alimenti che rientrano nel campo di applicazione della presente sezione sono soggetti ai seguenti requisiti specifici in materia di etichettatura:

(...)

2. Oltre ai requisiti in materia di etichettatura di cui al paragrafo 1, l'etichetta menziona anche le caratteristiche o proprietà, quali specificate nell'autorizzazione, nei seguenti casi:

(...)

b) se un alimento può dare luogo a preoccupazioni di ordine etico o religioso.

Capo III Mangimi geneticamente modificati

Sezione 1 Autorizzazione e vigilanza

Articolo 15 Campo di applicazione

1. La presente sezione si applica:

- a) agli OGM destinati all'alimentazione degli animali;
- b) ai mangimi che contengono o sono costituiti da OGM;
- c) ai mangimi prodotti a partire da OGM.

Articolo 16 Requisiti

2. Nessuno può immettere in commercio, usare o modificare un prodotto di cui all'articolo 15, paragrafo 1, a meno che per esso non sia stata rilasciata un'autorizzazione conformemente alla presente sezione e a meno che non vengano rispettate le pertinenti condizioni dell'autorizzazione.

Articolo 17 Domanda di autorizzazione

1. Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 16, paragrafo 2, è presentata una domanda in conformità delle disposizioni che seguono.

(...)

3. La domanda è corredata dei seguenti elementi:

(...)

g) una dichiarazione argomentata attestante che il mangime non dà luogo a preoccupazioni di ordine etico o religioso, o una proposta per la sua etichettatura in conformità dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera d);

Sezione 2 Etichettatura

Articolo 24 Campo di applicazione

1. La presente sezione si applica ai mangimi di cui all'articolo 15, paragrafo 1.

Articolo 25 Requisiti

1. Fatte salve le altre disposizioni del diritto comunitario concernenti l'etichettatura dei mangimi, i mangimi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, sono soggetti ai seguenti requisiti specifici in materia di etichettatura.

2. Nessuno può immettere sul mercato mangimi di cui all'articolo 15, paragrafo 1, se i particolari sotto indicati non compaiono, in modo chiaramente visibile, leggibile e indelebile, su un documento di accompagnamento o, se del caso, sulla confezione, sul contenitore o su un'etichetta ad esso attaccata.

Ciascun mangime di cui è composto un mangime specifico è soggetto alle seguenti norme:

(...)

d) come indicato nell'autorizzazione, deve essere menzionata qualsiasi caratteristica o proprietà per le quali un mangime possa dar luogo a preoccupazioni di ordine etico o religioso.

3. Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Gazzetta ufficiale n. L 256 del 07/09/1987 pag. 0001 - 0675, modificato da Regolamento (UE) n. 1218/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, Gazzetta ufficiale n. L 351 del 20/12/2012 pag. 0036 - 0039

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

ALLEGATO I - NOMENCLATURA COMBINATA

Parte seconda Tabella dei dazi

Sezione XIV Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materoe; minuterie di fantasia; monete

Capitolo 71 Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materoe; minuterie di fantasia; monete

9. Ai sensi della voce 7113, per "minuterie o oggetti di gioielleria" si intendono:

a) i piccoli oggetti che servono all'ornamento personale (per esempio: anelli, braccialetti, collane, fermagli, orecchini, catene per orologi, ciondoli, pendenti, spille per cravatte, gemelli, bottoni per pettorina, medaglie o distintivi religiosi o altri);

b) gli oggetti per uso personale destinati ad essere portati sulla persona, nonché gli oggetti da tasca o da borsetta (per esempio: portasisigari o portasisigarette, tabacchiere, confettiere e portacipria, borse di maglia metallica, rosari).

Questi articoli possono comportare, per esempio, perle fini, coltivate o false, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o pietre false, pietre sintetiche o ricostituite oppure parti di tartaruga, madreperla, avorio, ambra naturale o ricostituita, giavazzo o corallo.

10. Ai sensi della voce 7114, per "oggetti di oreficeria", si intendono quelli per servizio da tavola, da toeletta, da scrittoio, i servizi per fumatori, gli oggetti da ornamento per interni, gli oggetti per l'esercizio del culto.